

Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 ici - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4066 del 12/02/2019

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 ici - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Requisito oggettivo - Portata - Fattispecie.

In tema di ICI, l'esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa unionale ove abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo intendersi tale, secondo il diritto dell'Unione (decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012), l'attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività dell'esenzione, ritenendo mancante il descritto requisito oggettivo, tenuto conto che l'immobile veniva utilizzato come casa per ferie, gestita a pagamento da un'opera diocesana, sia pure praticando particolari sconti a famiglie numerose e a persone disabili).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4066 del 12/02/2019